



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.7.2011
COM(2011) 467 definitivo

2011/0205 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame in previsione della scadenza e il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità Europea (di seguito "il regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese.

- **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta condotta conformemente ai requisiti sostanziali e procedurali del regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio, del 25 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 500/2009.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Le parti interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità alle disposizioni del regolamento di base.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non comprende disposizioni sulla valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esaustivo delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Il 27 luglio 2010 la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese. La domanda è stata presentata da Eurofonte, per conto di sette dei suoi membri, e da Fundiciones de Odena (di seguito "i richiedenti") per conto di produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso più del 25% della produzione dell'Unione di alcuni tipi di pezzi fusi. Lo scopo di questa inchiesta era valutare se la scadenza delle misure implicasse il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e della reiterazione del pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione.

Il 1° dicembre 2010 la Commissione ha inoltre annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure in vigore. La domanda è stata presentata da Shandong Lulong Group Co. Ltd., produttore esportatore della Repubblica popolare cinese. Il riesame si limitava alla verifica delle pratiche di dumping relativamente alla società Shandong Lulong Group Co. Ltd.

Nel corso dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza i richiedenti hanno formalmente ritirato le loro domande di riesame in previsione della scadenza.

Successivamente a detto ritiro la Commissione non ha individuato argomentazioni tali da suggerire che l'interesse dell'Unione potesse giustificare il proseguimento dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e dell'inchiesta di riesame intermedio parziale e suggerisce pertanto di chiudere le inchieste e abrogare le misure.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* al più presto e comunque entro il 26 ottobre 2011.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi di seguito esposti.

Il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame in previsione della scadenza e il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ (di seguito "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 2, 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea (di seguito "la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure in vigore

(1) A seguito di un'inchiesta antidumping condotta conformemente all'articolo 5 del regolamento di base, il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1212/2005², ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 500/2009 del Consiglio³.

(2) Le aliquote individuali del dazio variavano tra lo 0% e il 37,9% a seconda del fabbricante del prodotto in esame e il livello del dazio residuo è stato fissato al 47,8%.

1.2. Richieste di riesame

(3) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping applicabili nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese⁴, la Commissione ha ricevuto, in data 25 marzo 2010, una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.

³ GU L 151 del 16.6.2009, pag. 6.

⁴ GU C 72 del 20.3.2010, pag. 11.

regolamento di base e, in data 29 aprile 2010, un'altra domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

- (4) La domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è stata presentata da Eurofonte, per conto di sette dei suoi membri, e da Fundiciones de Odena (di seguito "i richiedenti") per conto di produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso più del 25%, della produzione dell'Unione di alcuni tipi di pezzi fusi.
- (5) Detta domanda conteneva elementi di prova prima facie tali da dimostrare che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione.
- (6) La domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base è stata presentata da Shandong Lulong Group Co. Ltd., produttore esportatore della Repubblica popolare cinese. La domanda riguardava soltanto la verifica delle pratiche di dumping relativamente alla società Shandong Lulong Group Co. Ltd.

1.3. Aperture

- (7) Di conseguenza la Commissione, sentito il comitato consultivo, ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁵ un avviso di apertura in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni tipi di pezzi fusi, attualmente classificabili ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (codice TARIC 7325 10 99 10), ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325 99 10 10), originari della Repubblica popolare cinese.
- (8) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli importatori interessati, i rappresentanti della Repubblica popolare cinese, gli utenti rappresentativi e i produttori dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (9) La Commissione ha inoltre pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁶ l'avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping di cui al considerando 7, limitato alla verifica delle pratiche di dumping relativamente alla società Shandong Lulong Group Co. Ltd.

2. RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA

- (10) Con una lettera del 9 giugno 2011 indirizzata alla Commissione i richiedenti hanno ufficialmente ritirato la loro domanda. Nella lettera i richiedenti hanno sostenuto che, considerata l'instabilità dei pertinenti parametri economici, non è possibile escludere per il futuro pratiche di dumping pregiudizievoli. In questa situazione un aumento delle importazioni dalla Cina potrebbe, a loro avviso, mettere in pericolo la sopravvivenza dell'industria dell'Unione e per questo i richiedenti ritengono che la

⁵ GU C 203 del 27.7.2010, pag. 2.

⁶ GU C 324 dell'1.12.2010, pag. 21.

Commissione debba attivamente monitorare le importazioni del prodotto in esame ed essere pronta ad aprire rapidamente un nuovo procedimento.

- (11) La Commissione riconosce che il mercato dei pezzi fusi è considerevolmente mutato nel corso dell'ultimo anno, in particolare a causa della recente crisi economica che ha avuto un impatto notevole sul settore delle costruzioni e ha determinato tagli della spesa pubblica destinata a progetti infrastrutturali. Ciò ha prodotto un calo generale della domanda, anche per quanto riguarda le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi. Dato che non è chiaro quale sarà l'evoluzione del mercato a breve e medio termine, non è possibile escludere completamente la ricomparsa di pratiche di dumping pregiudizievoli. Si ritiene quindi opportuno monitorare le importazioni nell'Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. Il periodo di monitoraggio non deve superare i ventiquattro mesi dalla pubblicazione della chiusura del presente procedimento. Inoltre la Commissione non esclude l'apertura di una nuova inchiesta sullo stesso prodotto se e quando verranno presentati elementi di prova relativi a pratiche di dumping pregiudizievoli, conformemente a quanto stabilito dal regolamento di base.
- (12) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base un procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la domanda di riesame, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (13) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, in quanto l'inchiesta non ha fatto emergere alcun elemento indicante che tale chiusura fosse contraria all'interesse dell'Unione. Le parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono tuttavia pervenute osservazioni tali da giustificare conclusioni diverse.
- (14) La Commissione ha pertanto concluso che il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping riguardanti le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese debba essere chiuso e che le misure in vigore debbano essere abrogate.
- (15) Di conseguenza la Commissione ha altresì concluso che debba essere chiuso anche il riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping relativamente alla società Shandong Lulong Group Co. Ltd,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono chiusi il riesame in previsione della scadenza e il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di pezzi fusi di ghisa non malleabile e di ghisa a grafite sferoidale (ghisa duttile) del tipo usato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti, anche lavorati a macchina, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali, ad esclusione degli idranti, attualmente classificabili ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (codice TARIC 7325 10 99 10) ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325 99 10 10), originari della Repubblica popolare cinese, e le misure sono abrogate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*